

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **280/1974** (ECLI:IT:COST:1974:280)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **21/11/1974**; Decisione del **05/12/1974**

Deposito del **11/12/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7528**

Atti decisi:

N. 280

ORDINANZA 5 DICEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 18 dicembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Grillo Francesco, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 26 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con le sentenze n. 107 del 1964, n. 46 del 1970 e n. 42 del 1972 e manifestamente infondata con ordinanza n. 160 del 1972;

che il richiamo fatto dal giudice a quo alla legge 10 dicembre 1970, n. 898, non incide sul fondamento della norma penale denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.